

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **62/1960** (ECLI:IT:COST:1960:62)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **COSATTI**

Camera di Consiglio del **08/11/1960**; Decisione del **08/11/1960**

Deposito del **16/11/1960**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1120 1121 1122 1123**

Atti decisi:

N. 62

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1960

Deposito in cancelleria: 16 novembre 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 284 del 19 novembre 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n.

292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, promossi con le seguenti ordinanze:

a) ordinanze 10 ottobre 1959 della Corte di appello di Genova nei procedimenti civili tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Truppi Cosimo, Solazzo Tommaso, Saporito Rocco, Rossi Florio, Raspitzu Paolo e Puppo Andrea, iscritte rispettivamente ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;

b) ordinanze 24 ottobre 1959 della Corte di appello di Genova nei procedimenti civili tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Massone Giovanni, Gnecco Arnaldo, Calcinelli Mario, Bizzocchi Giovanni, Villa Giuseppe, Torazza Luigi e Profumo Ferdinando, iscritte rispettivamente ai nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;

c) ordinanze 11 novembre 1959 della Corte di appello di Genova nei procedimenti civili tra l'Unione italiana tranvie elettriche e Olivieri Simone, Muzio Renato, Mortello Giovanni, Fresco Renato, Borgoni Alessandro e Bellavigna Leopoldo, iscritte rispettivamente ai nn. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del Registro ordinanze 1960 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 9 aprile 1960;

d) ordinanza 10 gennaio 1960 del Pretore di Salerno nel procedimento civile tra Pucciarelli Isabella e la ditta Baratta Paolo, iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 9 aprile 1960.

Viste le deduzioni, depositate in cancelleria il 19 febbraio 1960, degli avvocati Vezio Crisafulli, Giovanni Margherita e Aurelio Becca, nell'interesse delle parti Truppi Cosimo ed altri;

viste le deduzioni, depositate il 16 febbraio 1960, degli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Vincenzo Gagliardi e Arnaldo Messina, nell'interesse dell'Unione italiana tranvie elettriche;

viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, depositate il 2 gennaio 1960;

viste le deduzioni, depositate il 28 aprile 1960, dell'avvocato Giovanni Margherita, nell'interesse delle parti Olivieri Simone ed altri;

viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, depositate il 1 marzo 1960;

viste le deduzioni, depositate il 1 aprile 1960, degli avvocati Giorgio Balladore-Pallieri e Luciano Stanghellini, nell'interesse della parte Pucciarelli Isabella,

viste le deduzioni, depositate il 20 febbraio 1960, dell'avvocato Achille D'Aiuto, nell'interesse della ditta Baratta Paolo, e la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, depositata il 13 febbraio 1960;

Ritenuto che, con le ordinanze sopra indicate, è stata proposta alla Corte costituzionale la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 3, 38, 41 e 42 della Costituzione;

Considerato che questa Corte ha già preso in esame la proposta questione e con la propria

sentenza 8 giugno 1960, n. 38, ha dichiarato non fondata la questione medesima;

che non sussistono ragioni per una diversa decisione della questione riproposta alla Corte sotto gli stessi profili esaminati nel giudizio definito con la sentenza sopracitata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private;

ordina che gli atti siano restituiti alle competenti Autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.